

## CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI TADASUNI (OR) ED IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU**

**(OR) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**MEDIANTE L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14**

**DEL CCNL EE.LL. 22.01.2004 ED ART. 30 DEL D.LGS. 18-08-2000 N. 267. ----**

L'anno ***Duemiladiciotto***, addì \_\_\_\_\_ del mese di ***marzo***, tra: -----

**1) - IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU**, rappresentato dal Sig. Claudio

Palmas - Sindaco pro-tempore, nato a Villanova Truschedu il 09-04-1951 - (C.F. Ente 80000650954), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_,

esecutiva ai sensi di legge;-----

**2) - IL COMUNE DI TADASUNI**, rappresentata dal Sig. Mauro Porcu - Sindaco pro-

tempore, nato a Ghilarza il \_\_\_\_\_ - (C.F. Ente 00074760950), il quale dichiara di

agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di

legge;-----

### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Tadasuni ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale competente al Servizio Finanziario e Tributario - Gestione del personale (giuridica e contabile), in virtù della struttura organizzativa dell'Ente, mediante l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, quale strumento funzionale atto a garantire il regolare funzionamento della medesima struttura;-----

- l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. personale comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, dispone quanto segue: ***"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di***

*conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";-----*

*- l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.-----*

*- il Comune di Tadasuni ha richiesto, ai sensi della disposizione, di cui sopra, di poter utilizzare, come da convenzione in essere, per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Rag. Franco Vellio Melas, dipendente del Comune di Villanova Truschedu, inquadrato in categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale Istruttore Direttivo - Area Finanziaria - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario e Tributario, al quale poter assegnare le competenze di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario del medesimo comune; -----*

*- il Comune di Villanova Truschedu ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto come da convenzione in essere; -----*

*- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità all'utilizzo di che trattasi;*  
*- la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di*

Villanova Truschedu, in quanto il servizio presso il Comune di Tadasuni avverrà nel

rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro; -----

- la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del

principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico

della finanza pubblica; -----

***Tutto ciò premesso e considerato***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

**Art. 2 - Oggetto e finalità**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del Rag. Franco Vellio

Melas, dipendente di ruolo presso il comune di Villanova Truschedu, inquadrato nel

profilo professionale di Istruttore Direttivo nell'Area Finanziaria – Categoria D

posizione economica D.6, del vigente CCNL e titolare della posizione organizzativa,

da parte del Comune di Tadasuni, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni

Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da

parte del Comune di Tadasuni delle proprie attività istituzionali secondo le modalità

organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e

le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni,

previi accordi tra le stesse. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione

avviene anche con il formale consenso da parte del lavoratore interessato, mediante

sottoscrizione della presente convenzione. -----

**Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione**

Per tutta la durata della convenzione il Rag. Franco Vellio Melas presterà servizio

presso il Comune di Villanova Truschedu per n. 24 ore settimanali (pari a 24/36

dell'orario di lavoro), mentre, per le restanti n. 12 ore settimanali (pari a 12/36 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Tadasuni. Le Amministrazioni di Villanova Truschedu e Tadasuni, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Al Rag. Franco Vellio Melas verrà assegnata dal Comune di Tadasuni la titolarità della posizione organizzativa del Servizio Gestione Finanziaria e Tributaria, in conformità alla disciplina prevista dai vigenti CC.CC.N.L. e dal relativo ordinamento professionale, nonché ai criteri definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attribuzione della posizione organizzativa sarà di competenza dell'organo preposto da ciascun Comune, con l'emissione di appositi e distinti atti di nomina ed importi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 5 C.C.N.L. di cui all'art. 2. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli Comuni. Il tempo utilizzato per il raggiungimento da Villanova Truschedu a Tadasuni e viceversa è considerato a tutti gli effetti lavorativo.-----

#### **Art. 4 - Estensione tempo di lavoro**

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005), il quale dispone: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività*

*lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza" e dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone: "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti", è autorizzato, con la stipulazione della presente convenzione, l'utilizzo del lavoratore all'estensione dell'orario di lavoro presso il Comune di Tadasuni, ai sensi del citato art.1 comma 557 della L. n. 311/2004, nei limiti dei vincoli definiti dal D. Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, ossia il rapporto di lavoro non potrà avere durata superiore a n. 48 ore settimanali complessive, come previsto dal citato decreto quale tetto massimo di ore di lavoro settimanali. -----*

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di stipulazione della stessa ed è valida per n. 3 (tre) anni. La stessa cesserà automaticamente, salvo proroga da stabilirsi mediante adozione di apposito atto deliberativo dell'organo competente dei rispettivi enti, alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta. -----

#### **Art. 6 - Gestione giuridica e rilevazione delle presenze**

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Tadasuni: -----  
- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Villanova Truschedu che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente; -----  
- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Villanova Truschedu. -----

Il Comune di Tadasuni provvederà a trasmettere, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente. -----

#### **ART. 7 - Ferie e Malattia**

Le ferie, i permessi e gli altri congedi sono concessi ed autorizzati direttamente dal Comune di Villanova Truschedu che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Tadasuni, relativamente ai giorni di servizio prestati presso quest'ultimo. Al Comune di Villanova Truschedu spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Villanova Truschedu, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Tadasuni. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione. -----

#### **Art. 8 - Oneri della convenzione**

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 24/36mi per il Comune di Villanova Truschedu e di 12/36mi per il Comune di Tadasuni, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di posizione e di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici e dalle spese su l'eventuale utilizzo del dipendente per

estensione lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 delle L. n. 311/2004. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Villanova Truschedu, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali. Il Comune di Tadasuni si impegna a rimborsare al Comune di Villanova Truschedu il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al rag. Franco Vellio Melas, oltre agli oneri riflessi ed IRAP, relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza semestrale dal Comune di Villanova Truschedu ed il Comune di Tadasuni provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'indennità di posizione spettante al Rag. Melas sarà determinata autonomamente dai singoli Comuni convenzionati, che se ne faranno conseguentemente carico, in relazione alle specifiche responsabilità e funzioni attribuite allo stesso dagli Enti interessati e, comunque, da calcolarsi sulla misura massima prevista dal vigente CCNL per i servizi in convenzione, come indicato al precedente art. 3. La retribuzione di risultato potrà variare, a seconda dei risultati raggiunti, da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione determinata in ciascun ente. Ogni ente provvedere all'autonoma attribuzione di tale retribuzione, facendosi carico della correlata spesa. -----

#### **ART. 9 - Rimborso spese viaggi, mensa e incentivi**

Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta da Villanova Truschedu/Tadasuni e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Tadasuni e verranno quantificati in base alla tariffa di 1/5 del prezzo della benzina

verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza trimestrale in funzione degli accessi al Comune di Tadasuni complessivamente rilevati. I Comuni di Villanova Truschedu e di Tadasuni s'impegnano a garantire al dipendente la fruizione del servizio mensa o in alternativa i buoni-mensa, in conformità alle modalità in uso presso le singole amministrazioni. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito al Comune di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi, o altro previsti o disciplinati da particolari norme, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa. -----

#### **ART. 10 - Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: -----

- ◎ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; -----
- ◎ per scadenza della presente convenzione; -----
- ◎ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ◎ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati o del dipendente; -----

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. -----

#### **Art. 11 - Controversie**

Ogni controversia tra i Comuni di Villanova Truschedu e Tadasuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, previo parere delle rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti. -----

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla normativa vigente in materia. -----

**Art. 13 - Disposizioni e norme finali**

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – articolo 16 *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati"*). L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131 ed è sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. s del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale.

La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura di tutti e due comuni. ----

1. Comune di Tadasuni - Il Sindaco
2. Comune di Villanova Truschedu - Il Sindaco

Per presa visione e consenso:

3. Il dipendente - Rag. Franco Vellio Melas